

Sottoprodotti: la strada verso l'economia circolare

Si torna a sollecitare l'attenzione delle aziende sulla **possibilità di gestire gli scarti di produzione** come "sottoprodotti" ogniqualvolta si verificano alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.

Si allega una scheda che mostra le 4 condizioni da rispettare per verificare l'esistenza dei requisiti per "convertire" la gestione di un "rifiuto" nella gestione di un "sottoprodotto".

Si segnalano inoltre:

- la [pagina camerale](#) che spiega l'opportunità di registrarsi in un "elenco" camerale, che favorisce l'incontro domanda – offerta di sottoprodotti.
- Il [sito Ecocamere](#), con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
- La [pagina](#) per accedere all'assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.

(SN/am)

[5679_N.L._rr_-_SOTTOPRODOTTI_definizione_e_caratteristiche_per_la_gestione.pdf](#)
[Download](#)

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L'art. 9 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Dl "Semplificazioni fiscali"), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma l'**abrogazione** della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* del Dl 138/2011 convertito.

Lo stesso art. 9 dispone, al comma 1, che l'abrogazione opera "a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2022**"; il comma 3 valuta gli effetti dell'abrogazione della disciplina in termini di gettito prendendo in considerazione gli anni 2023 e seguenti.

L'impostazione adottata ai fini dell'individuazione della decorrenza dell'abrogazione ricalca quella già impiegata, in sede di introduzione della disciplina, dall'art. 2 comma 36-*duodecies* del Dl 138/2011, il quale disponeva che le norme relative alle società in perdita sistematica dovessero trovare applicazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo" a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011.

A commento, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 35/2012, § 1.3, aveva precisato che "per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione a decorrere **dal 2012**"; di conseguenza, il periodo di osservazione rilevante (all'epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della modifica rappresentava il periodo in cui **verificare lo status di comodo**, mediante osservazione del triennio precedente, computato a ritroso.

In linea con quanto previsto in sede di introduzione, il Dl "Semplificazioni fiscali" individua quale periodo di abrogazione della disciplina il periodo di imposta **2022 per i soggetti "solari"**, rendendo quindi irrilevanti i risultati fiscali realizzati nel quinquennio precedente.

Tale lettura è confermata dalla circostanza per cui l'art. 9 del Dl 73/2022, nello stimare la mancanza di gettito derivante dall'abrogazione, prende in considerazione, quale prima annualità interessata, il 2023, ovvero l'anno in cui saranno versate le (minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.

Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troveranno, quindi, applicazione per il **periodo di imposta 2022 "solare"** laddove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Resta, invece, ferma l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 "solare" (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all'art. 724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi.

Va altresì evidenziato che la struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno **storico di annualità** da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2012, § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un **periodo minimo di anzianità**, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova

applicazione.

A riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d'imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il **settimo anno** dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel **primo periodo di imposta** (art. 1 lett. m) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause "interrompono" il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzerava il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.2.1). In altre parole, per una società **costituita nel 2016** il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell'abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite **dal 2016 in avanti**, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente "salve".

(MF/ms)

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, che non è venuta meno con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest'ultimo caso per natura o per opzione.

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), **il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre**, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell'anno.

Per effetto dell'art. 12-*quater*, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La modifica intende semplificare l'obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di

febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all'interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell'imposta.

Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell'anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l'analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazione dell'avvenuta presentazione telematica

Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell'apposita sezione dell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio

telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.

Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.

Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.

Rettifica della comunicazione già trasmessa

Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima

sostituisce le precedenti.

L'Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).

La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Correzione di eventuali errori od omissioni

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).

Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la

correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest'ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.

(MF/ms)

La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sull'inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell'ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d'imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall'articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I&D **"in condizioni di certezza operativa"**.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all'onere di **relazione tecnica** del comma 206 dell'articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto **l'obbligo di asseverazione** del documento **col fine di "assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute"**.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla **Legge di Bilancio 2021** ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall'asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L'articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell'articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L'ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d'imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all'utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l'autore o i soggetti

solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla **qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta.

L'aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell'effetto vincolante della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **difformi da quanto attestato nelle certificazioni.**

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui **la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata**, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall'apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell'articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

- **soggetti pubblici o privati;**
- **in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;**
- **iscritti all'apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.**

Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l'efficacia del sistema di certificazione è **l'ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori**: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell'espletamento dell'incarico, a quanto previsto da **apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno**

soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque **un ruolo pervasivo del Mise**, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per **costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico** con le seguenti figure:

- un dirigente di livello non generale;
- dieci unità di personale non dirigenziale.

(MF/ms)

Prolungati di dieci giorni i termini per registrare gli atti

Con l'entrata in vigore, il 22 giugno 2022, del Dl 73/2022 (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali"), sono divenute efficaci alcune novità in relazione all'imposta di registro, la prima delle quali riguarda il **prolungamento a 30 giorni** (prima erano 20) del termine per la registrazione in termine fisso degli atti.

Infatti, modificando gli artt. 13 e 19 del Dpr 131/86, l'art. 14 del Dl 73/2022 ha portato a 30 giorni il termine ordinario per:

- la registrazione "**in termine fisso**" di tutti gli atti formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Si ricorda che l'imposta di registro si applica al momento della **registrazione degli atti** e la registrazione è

obbligatoria “in termine fisso” per gli atti individuati dalla Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86.

Il “termine fisso” di registrazione è stabilito dall’art. 13 del Dpr 131/86 che, fino al 21 giugno 2022, lo fissava in 20 giorni dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune **eccezioni** per gli atti di locazione immobiliare e per gli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per i quali già valeva il termine di 30 giorni.

Dal 22 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni fiscali” porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del Dpr 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a **tutti gli atti soggetti** a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili **nulla muta**, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate diverse dalle locazioni (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare), dal 22 giugno 2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

Inoltre, è stato modificato anche l’art. 19 del Dpr 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, che deve essere presentata, ad esempio, in caso di avveramento della **condizione sospensiva** apposta al contratto, ovvero di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del Dpr 131/86).

La novità dovrebbe riguardare non solo gli atti **stipulati dal 22 giugno 2022** ma, in virtù della natura procedimentale della

disposizione, anche gli atti il cui termine fosse pendente al 22 giugno 2022.

L'altra modifica apportata al Dpr 131/86 riguarda, invece, i soli pubblici ufficiali: l'art. 1 del Dl 73/2022, modificando l'art. 68 del Dpr 131/86, sopprime l'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, a carico dei pubblici ufficiali.

L'art. 67 del Dpr 131/86 dispone, infatti, l'obbligo di iscrivere in un apposito **repertorio** tutti gli atti "del loro ufficio" soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

- notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.

L'art. 68 del Dpr 131/86, come vigente fino al 21 giugno 2022, prevedeva l'obbligo, con **cadenza quadrimestrale**, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all'Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il Dl 73/2022 sopprime l'obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica "a richiesta" degli Uffici.

Il nuovo art. 68 del Dpr 131/86, come riscritto dall'art. 1 del Dl 73/2022 con decorrenza dal 22 giugno 2022, demanda, infatti, il controllo sui repertori all'**iniziativa degli Uffici** dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli Uffici.

Inoltre, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate effettuano

verifiche “anche presso gli uffici dei soggetti roganti”.

Mentre la norma previgente prevedeva l'apposizione di un **visto sul repertorio**, il novellato art. 68 del Dpr 131/86 precisa che, a seguito del controllo, l'Ufficio competente “dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali”.

Anche l'applicazione delle **sanzioni** viene adattata alle nuove modalità di controllo dei repertori: viene infatti, previsto (modificando l'art. 73 del Dpr 131/86) che la sanzione amministrativa “da euro 1.032,91 a euro 5.164,57” (che resta immutata) si applica ai pubblici ufficiali che omettano la “presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68”.

La sanzione, quindi, scatta se il pubblico ufficiale non presenta il repertorio **entro 30 giorni** dalla richiesta.

(MF/ms)

Nel vecchio esterometro le operazioni effettuate fino al 30 giugno

Gli acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il **30 giugno scorso**, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati **entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio** se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il **passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro**, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal **1° luglio 2022**.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell'articolo 6 Dpr 633/72, al cui interno si distinguono le seguenti **regole generali**:

- le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della **consegna o spedizione**, mentre quelle relative a beni immobili alla data del **rogito notarile**. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell'incasso o dell'emissione della fattura,
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l'anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.

Per la **nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere** le questioni più delicate riguardano gli acquisti di prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l'articolo 6, comma 6, Dpr 633/72 stabilisce che le **prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** si considerano effettuate **alla data di ultimazione delle prestazioni stesse**, fermo restando che in caso di **pagamento anticipato** il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, **l'incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana** nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori

stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi **entro il 15 del mese di settembre** (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli **acquisti intracomunitari**, si deve tener conto che l'articolo 39 Dl 331/1993 considera rilevante, quale momento di effettuazione, **l'inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza**.

Laddove prima di tale momento vi sia il **pagamento, totale o parziale**, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell'acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un **fornitore francese per euro 10.000**, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l'operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l'intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il **15 agosto 2022** (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le **prestazioni di servizi, di cui gli articoli 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/72**, anche se scambiate con **soggetti passivi stabiliti in altri Stati**, il momento di effettuazione resta ancorato al **pagamento del corrispettivo**, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere **comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura** del prestatore comunitario o di **effettuazione dell'operazione da parte del prestatore extraUe**.

Esterometro: i primi chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

In un **webinar** il dott. Piancaldini e la dott.ssa Lami dell' Agenzia dell' Entrate, preannunciando che a breve la stessa Agenzia pubblicherà dei **documenti ufficiali con dei chiarimenti in merito all' esterometro**, hanno anticipato alcuni importanti **concetti**.

Circa le operazioni soggette all' obbligo di comunicazione, i relatori ricordano che **non devono essere comunicate le operazioni documentate da bolla doganale**.

In particolare, per quanto riguarda le **importazioni**, viene ricordato che se le operazioni dovessero comunque essere comunicate, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al contribuente; tuttavia, le **bozze dei registri, delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva** predisposte dall' Agenzia, riporteranno delle **duplicazioni**, con possibili perdite di tempo per il contribuente e l' Amministrazione.

Altro caso in cui non si deve effettuare la comunicazione è quello di ricezione di fatture elettroniche via SDI; **si ricevono fatture elettroniche via SDI da San Marino**, posto che le autorità fiscali della Repubblica del Titano hanno emanato norme di obbligo quasi generalizzato di emissione di fatture elettroniche via SDI per i loro contribuenti.

Viene inoltre ricordato che **gli acquisti di beni e di servizi**

non territoriali, di importo unitario fino ad euro 5.000, non devono essere oggetto di comunicazione. Si tratta in genere di operazioni assoggettate ad Iva estera, ed una diapositiva precisa che tale importo va assunto **al lordo dell'imposta.**

Circa le **decorrenze del nuovo obbligo**, i relatori sono tornati due volte sull'argomento, concludendo che deve essere fatto riferimento – per le operazioni passive – alla **data di ricezione della fattura e non a quella di effettuazione dell'operazione.**

Sull'argomento, è opportuno che si attendano dei **chiarimenti scritti**, posto che in funzione delle diverse operazioni che si pongono in essere il documento ricevuto dal fornitore può rilevare o meno per l'individuazione del **mese in cui l'operazione deve essere registrata.**

Per le operazioni attive, è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente (o quello cartaceo inviato per posta). La cosa è rassicurante dal punto di vista sanzionatorio, visto che **le violazioni sul “rigo di esterometro” sono punite con euro 2 per operazione,** mentre l'omissione della fattura è più pesantemente sanzionata.

Solo nel caso in cui il **soggetto estero (verosimilmente identificato in Italia) autorizzi il cedente/prestatore italiano ad inviare la fattura elettronica** in formato XML via SDI, e fornisca quindi un **codice destinatario o venga utilizzato il codice 0000000**, allora il file viene considerata **la vera “fattura”,** e quindi diverse sono le sanzioni in caso di violazione.

Una slides evidenzia che **i files delle fatture attive devono essere con tipo documento da TD01 a TD06.**

In un successivo quesito viene precisato che anche il **codice TD24 è ammesso.**

Anche in tale caso è opportuno che venga chiarito se anche il **codice TD26**, ad esempio, è utilizzabile, nel caso in cui al soggetto estero si ceda un **bene ammortizzabile**.

Viene rimarcato che anche **le operazioni verso privati devono essere comunicate, purché siano documentate con emissione di fattura o di certificazione fiscale** (scontrino, ricevuta, o documento commerciale). Ricordiamo che non sono oggetto di obbligo di fatturazione e di certificazione, tra le altre, le operazioni di **commercio elettronico diretto ed indiretto**.

Un altro interessante chiarimento riguardante le operazioni attive è che in caso di **emissione di fatture anticipate rispetto al termine ultimo di emissione normativamente previsto**, l'invio del file dell'**esterometro** scadrà nel momento ultimo di emissione previsto dalla norma.

Per le operazioni passive, come noto, è necessario inviare dei files, con "tipo documento" valorizzati con **TD17, TD18 e TD19**, utilizzando il tracciato della fattura elettronica. Anche in tale caso, questi files sono "righi di esterometro".

Un po' di confusione ha generato una slides nella quale – dopo aver rimarcato che **l'obbligo di invio dell'esterometro non modifica le norme sul reverse charge**, ed aver precisato che **la tardiva od omessa trasmissione del file XML è una violazione autonoma rispetto a quelle sul reverse charge** – viene riportata una frase secondo la quale *"se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono anche agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplica i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento"*.

In sostanza, sembra che la posizione dell'Agenzia sia quella per cui **l'invio di un file TD17/TD18/TD19 a SDI, potrebbe sostituire l'obbligo di emissione dell'autofattura** ma, in tale caso, un eventuale ritardo dell'invio del file a SDI

comporterà l'irrogazione di sanzioni sull'esterometro (2 euro) e sul reverse charge (500 euro). Il contribuente, tuttavia è libero di emettere comunque autofatture cartacee e conservarle analogicamente, oltre ad inviare il file dell'esterometro. È logico ritenere che nel caso di **registrazione dell'autofattura nei termini corretti**, il ritardo dell'invio del file dell'esterometro produrrà solo l'irrogazione della sanzione di due euro, salvo che l'Agenzia non sia in grado di dimostrare che anche l'autofattura cartacea, a suo tempo, è stata emessa in ritardo.

L'Agenzia si è soffermata più volte sull'**importanza della data di ricezione della fattura per determinare le tempistiche di invio del file dell'esterometro**, ripetendo che nel caso di mancata ricezione di fattura deve essere fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

Sicuramente si è in presenza di mancata ricezione di "fattura" da fornitori extracomunitari, posto che i documenti da loro emessi non possono definirsi come "fatture" e le tempistiche di emissione dell'autofattura fanno (quasi) sempre riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione**. Destano perplessità gli esempi di acquisto comunitario con mancato ricevimento di fattura o di ricezione della fattura in un mese antecedente rispetto alla merce, o ancora, di pagamento anticipato.

Anche in tale caso si auspica che successivi chiarimenti confermino che l'esterometro va inviato **entro il 15 del mese successivo rispetto al mese in cui l'operazione è soggetta a registrazione ai fini Iva**.

Cosa lasciata per ultima, ma non certo per la sua importanza, riguarda i dati di dettaglio per la compilazione del file dell'esterometro delle operazioni passive, per i quali è stato precisato che, **rispetto agli elementi che devono comparire nel registro delle fatture ricevute, devono essere aggiunti "solo" quelli relativi alla descrizione dell'operazione (natura,**

qualità e quantità dei beni acquistati o dei servizi ricevuti), peraltro con delle "semplificazioni".

Viene riportato l'esempio di chi acquista scooter o biciclette, che può aggregare i beni della stessa natura con diversi colori, rimarcando che **l'obbligo di compilare i campi relativi alla natura dell'operazione non può essere genericamente assolto con una descrizione del tipo "acquisti comunitari".**

In sostanza, parrebbe che un **supermercato** che riceve da fornitore estero 200 tipi di beni (zucchine, carne bovina, yogurt, ...), debba compilare 200 righe, nel file di esterometro, in quanto esisterebbe un obbligo di descrizione delle operazioni; in un certo momento è stato proposto pure di allegare una **copia della fattura estera, riportante il dettaglio dei beni e servizi acquistati.**

Ora, l'unico obbligo cogente di descrivere le operazioni, previsto da una norma, esiste solo per le operazioni attive e non per le operazioni passive.

Un eventuale obbligo di descrizione così dettagliato, oltre a non avere supporto normativo (il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate non ha tale forza), porterebbe chiaramente molti contribuenti a considerare che la sanzione per l'omesso invio del file dell'esterometro costi meno rispetto al costo della persona che deve ricopiare il dettaglio dei beni e dei servizi acquistati.

In questo senso si auspica che i **chiarimenti ufficiali precisino che la descrizione dell'operazione di acquisto di beni e servizi possa essere assolutamente generica, essendo necessario scomporre gli acquisti su più righe solo nel caso in cui vi siano, all'interno della stessa fattura estera, operazioni con regimi Iva differenti (ad esempio beni assoggettati a diverse aliquote Iva, o servizi in parte soggetti ad Iva ed in parte non imponibili).** Una diversa

interpretazione, peraltro, visto il dispendio economico che genererebbe ai soggetti acquirenti merci da fornitori comunitari, potrebbe addirittura porsi in contrasto coi **principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione delle merci.**

(MF/ms)

“Flussi migratori Noi del meccanico siamo tagliati fuori”

La Provincia del 5 luglio 2022, intervista ad **Andrea Beri**, amministratore delegato Ita Spa e consigliere Api Lecco Sondrio.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211227



L'esterno dello stabilimento della Ita di Calolzio, di cui Andrea Beri è amministratore delegato



Uno dei nuovi impianti della Ita di Calolzio

«Flussi migratori Noi del meccanico siamo tagliati fuori»

Occupazione. Nel settore mancano i lavoratori
Andrea Beri: «Le imprese lecchesi sono in salute,
ma senza gli operai rischiano di non poter crescere»

CHRISTIAN DOZIO
LECCO

Uno dei temi dell'economia post pandemica è legato alle risorse umane. Nel senso che non ce ne sono, nemmeno facendo ponti d'oro.

Tanto che in misura sempre maggiore i nostri imprenditori stanno guardando all'estero, per trovare la forza lavoro che serve loro a sviluppare le aziende, attraendoli nel Lecchese con l'obiettivo di farveli restare. Immigrati, dunque, in modo sempre più importante entreranno nel

tessuto produttivo nostrano, sempre che il sistema lo consenta. Lo sa bene Andrea Beri, amministratore delegato della Ita di Calolzio, che si scontra quotidianamente con questo problema, come tanti suoi colleghi.

Riqualificazione

La trafilella di via Lago Vecchio sta subendo una trasformazione, anche nell'ottica di essere più ambita dai lavoratori: il restyling esterno e interno - con creazione di nuovi spazi, trasposgiati, sala mensa e addirittura

una palestra - fa il paio con la riqualificazione esterna che passa attraverso l'acquisizione di aree da destinare al personale e al pubblico.

È sufficiente? «Per quanto siano apprezzati e graditi, tutti gli sforzi che stiamo facendo non sembrano sufficienti ad attrarre nuove risorse. È come realizzare un film capolavoro e proiettarlo in una città senza abitanti: alla fine non arriva nessuno».

È un problema che spazia ormai in maniera trasversale su tutte le tipologie di figure, dalle

meno qualificate a quelle più specializzate. «Siamo una provincia in cui le ultime analisi dicono che il tasso di disoccupazione è del 4,6%: un dato pressoché fisiologico, molto lontano dal 9,7% nazionale. Ormai possiamo dire che Lecco non ha un problema di disoccupazione, ma di occupazione. Le aziende sono praticamente tutte in salute, ma i loro spazi di crescita sono penalizzati da questa problematica».

Inserimento

L'inserimento dei migranti potrebbe essere importante, in questa situazione. Ma Beri invita a una riflessione. «La provenienza non è una discriminante nelle aziende del nostro gruppo: è sufficiente che abbia voglia di lavorare. Però bisogna capire cosa si intende per immigrato e non lo sia "a tempo determinato". Penso a chi è giunto dall'Ucraina in questi mesi. Adesso, in questo momento di emergenza, le frontiere sono aperte. Se, dopo averlo formato per 6/12 mesi, la politica decide che non ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e lo rimanda in Ucraina, l'impresa cosa fa?».

Servono certezze, che però mancano anche sotto il profilo della gestione dei flussi di immi-

La statistica

Il numero degli occupati è in calo

Come illustrato anche in occasione dell'ultima Giornata dell'economia, l'Istat certifica una diminuzione, fra il 2020 e il 2021, del numero di occupati nell'area lariana di poco inferiore alle 10 mila unità (-2,4%), ma con un andamento opposto della componente dipendente (circa +3.100 unità) rispetto a quella indipendente (-12.700 unità), che porta ad un aumento dei dipendenti, in termini di quota percentuale sul totale occupati, di 2,7 punti. Il "contributo" a questo decremento occupazionale fornito dalle due province è stato molto diverso: Lecco fa registrare un calo di 7.200 occupati (-4,9%), mentre a Como la diminuzione si attesta a circa 2.400 unità (-0,9%). Va sottolineato che nell'area lariana la flessione dell'occupazione ha riguardato soprattutto la componente maschile (circa -7.900 unità, pari al -3,4%), meno quella femminile (-1.700 unità, -1%). c. DOZ

grazione per il comparto della meccanica, che sono chiusi ormai da due anni. «Oggi i flussi sono aperti solo per alberghiero e agricoltura, mentre un settore trainante per il Pil italiano ne è escluso, in teoria per agevolare i percettori del Reddito di cittadinanza nel trovare un'occupazione. Cosa che però, in pratica, non accade, considerato che gli uffici di collocamento non dispongono nemmeno dei nominativi di chi riceve il beneficio. Il paradosso è che abbiamo anche assunto migliaia di persone in Italia per collegare i percettori al mondo del lavoro, inutilmente. In questa situazione, dovrebbero quanto meno sbloccare i flussi».

Si potrebbe però attingere tra chi in Italia c'è già. «Come se fosse facile. Per lo stabilimento di Vicenza, con l'ausilio di un mediatore culturale ho fatto venti colloqui tra persone giunte sul territorio nazionale in modo irregolare e inserite nei centri di accoglienza. La maggior parte di queste ha preferito restare "a spasso" piuttosto di mettersi a lavorare. Alla fine, ho assunto il mediatore culturale, che schifato da questa situazione ha scelto di cambiare lavoro, oltre a cinque di questi ragazzi».

CRIPRODUZIONE/RISERVATA

[Download](#)

Protocollo anti-Covid negli

ambienti di lavoro: aggiornamento

Il 30 giugno scorso è stato approvato il **nuovo Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali** sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che **resta valido fino al 31 ottobre 2022** (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

Questo richiede innanzitutto che ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), riconvochi il comitato aziendale e provveda ad aggiornare il protocollo anticovid interno.

Invitando a leggere con attenzione il testo integrale del protocollo che si allega, si segnalano alcune delle novità più salienti.

Punti 4 e 5 – Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con particolare attenzione alle attrezzature in uso promiscuo. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

La mascherina rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2. Solo su specifica indicazione del medico competente o dell'Rspg, il datore di lavoro può imporre l'obbligo a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo, siano ritenuti più a rischio di contagio. I criteri per decidere l'eventuale obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sono questi:

- ambiente chiuso che non permetta di mantenere

un'adeguata distanza interpersonale

- impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
- presenza di cluster aziendali di contagio
- presenza di lavoratori fragili (v. anche punto 12 del Protocollo).

I lavoratori che non avessero l'obbligo di mascherina FFP2 potrebbero continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica, ma il datore di lavoro non risulterebbe tenuto a fornirla.

Punto 7 e 8 – Gestione degli spazi comuni ed entrata e uscita dipendenti

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con ridotto tempo di sosta. Si favoriscono orari scaglionati per evitare assembramenti.

(SN/am)

[5654_N.L._PP_-_PROTOCOLLO_DI_AGGIORNAMENTO_ANTICOVID_-_30_GIUGNO_2022.pdf](#)

[Download](#)

Esportazione imballaggi in Germania: dall' 1 luglio 2022 coinvolto anche il settore B2B

Come si anticipava nella [circolare Api n.342 del 16 giugno 2022](#), dal primo luglio 2022 tutte le imprese esportatrici di merci imballate in Germania dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.

Questo richiede che tutte le aziende esportatrici debbano obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro

elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati direttamente ad un consumatore finale privato è imprescindibile anche l'adesione ad un sistema duale (cioè stipulare un contratto con specifiche società private per la gestione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi immessi sul territorio tedesco).

I vari obblighi sono di chi ha la responsabilità giuridica del prodotto al momento del passaggio di confine, quindi:

- **la responsabilità è del venditore se la consegna è effettuata franco arrivo (a carico dell'esportatore/venditore);**
- **la responsabilità è del compratore se la consegna è effettuata franco partenza (a carico dell'importatore/compratore).**

Fino al 30 giugno 2022 gli obblighi riguardavano solo gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), dal primo luglio 2022 sono invece estesi anche al settore B2B (coinvolgendo così anche gli imballaggi commerciali e per il trasporto...).

In caso di e-commerce sul mercato tedesco, la responsabilità di adempiere agli obblighi ricade normalmente sul venditore.

Per chiarimenti è utile rivolgersi alla [Ahk Italien \(Camera di commercio italo – germanica\)](#).

(SN/bd)